

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Costituzione della Società

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale "Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l.", abbreviabile nell'acronimo "SIT S.r.l.", con o senza interpunzioni e senza alcun vincolo di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

2.1. La Società ha sede legale in Torino.

2.2. L'indirizzo ove è posta la sede legale potrà essere modificato dall'Organo Amministrativo, previa autorizzazione dei soci.

2.3. L'Organo Amministrativo, inoltre, ha facoltà di istituire in Italia, e di sopprimere, sedi secondarie con rappresentanza stabile, filiali, uffici amministrativi distaccati, succursali e agenzie.

2.4. Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese competente.

Articolo 3 - Oggetto sociale

3.1. La Società è costituita per dare attuazione, in accordo con i documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dalla Regione Piemonte, a interventi in materia di rilocalizzazione e riutilizzazione delle aree e degli edifici interessati a insediamenti di attività produttive di beni e servizi eco-efficienti, nonché per realizzare e gestire aree attrezzate e complessi immobiliari da destinare, anche su iniziativa pubblica, all'insediamento di attività economiche e relativi servizi e, in generale, per realizzare e gestire progetti di sviluppo del territorio, anche complessi, di interesse pubblico.

3.2. La Società svolge attività di progettazione e realizzazione degli interventi, comprensivi delle relative infrastrutture, per lo sviluppo delle attività produttive a favore della collettività e del sistema imprenditoriale nel territorio della Regione Piemonte e in quelli limitrofi, secondo le direttive e le prescrizioni dettate dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

3.3. La Società opera con criteri di economicità e ispira la propria attività alle linee di pianificazione economica territoriale degli enti locali, oltre che alle scelte regionali volte al riequilibrio socio-economico-ambientale del territorio, con particolare attenzione ai settori della bio-edilizia, dell'architettura sostenibile e della produzione

di tecnologie ambientali efficienti.

3.4. La Società opera inoltre, direttamente e indirettamente, nel settore ecologico e ambientale, acquisendo aree, effettuando attività di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché attività di progettazione, costruzione, gestione di fabbricati, impianti o loro parti per lo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti industriali, agricoli e civili anche ai fini della produzione e commercializzazione di energia.

3.5. Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la Società può, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

1) promuovere ed effettuare studi e ricerche, oltre che elaborare piani di fattibilità e progetti urbanistici per iniziative immobiliari e produttive, prevalentemente innovative, a basso impatto ambientale e ad elevate prestazioni tecnologiche;

2) stipulare le convenzioni necessarie alla definizione del regime delle aree e all'individuazione delle caratteristiche del loro riutilizzo;

3) richiedere ai Comuni concessioni e autorizzazioni, sopportandone i relativi costi, aventi a oggetto la costruzione e la ristrutturazione degli insediamenti produttivi;

4) eseguire nell'interesse di terzi attività di progettazione e di realizzazione di interventi immobiliari e produttivi, conformi e coerenti con i processi di riqualificazione ambientale ed energetica;

5) prestare attività di consulenza tecnica e finanziaria per l'adeguamento di immobili, destinati alla produzione di beni e di servizi, alle norme in materia di tutela dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

3.6. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria, purché non speculativa e a rischio, inclusa l'assunzione di partecipazioni e interessenze in società e imprese, con sede sia in Italia che all'estero, con oggetto analogo o affine al proprio, e il rilascio di garanzie reali, fidejussioni e avalli a favore di terzi.

Articolo 4 - Durata

4.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dei soci.

Titolo II

Capitale sociale, Trasferimento delle quote, finanziamenti, titoli di debito

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 5.000.000,00 ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

5.3. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

Articolo 6 - Trasferimento delle quote di partecipazione

6.1. E' fatto obbligo ai soci che intendono trasferire ad altro soggetto le proprie quote, piuttosto che i relativi diritti di opzione, di concedere agli altri soci il diritto di prelazione su di esse, a parità di prezzo e di condizioni, in proporzione al valore nominale della partecipazione di cui ciascuno di essi è titolare.

6.2. A tale scopo, il socio che intende cedere la propria quota od opzione deve comunicare la sua decisione a ciascuno degli altri soci, oltre che all'Organo amministrativo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6.3. La comunicazione deve contenere:

- nome e cognome e/o ragione sociale e/o denominazione sociale del soggetto interessato all'acquisto;
- prezzo di vendita;
- modalità di pagamento;
- mezzo di pagamento.

6.4. Gli altri soci dovranno esercitare il diritto di prelazione mediante comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio alienante, oltre che all'Organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 6.2..

6.5. Ciascun socio potrà acquistare l'intera frazione della partecipazione che gli spetta in prelazione, ovvero optare per l'acquisto di una frazione inferiore, oltre che dichiararsi disponibile ad acquistare la frazione non acquistata in prelazione dagli altri aventi diritto.

6.6. Nel caso di esercizio parziale del diritto di prelazione da parte di un socio, le quote o diritti offerti e che non siano stati acquistati dagli altri soci saranno cedibili all'acquirente indicato nella comunicazione, fermo restando quanto previsto in tema di gradimento dai commi che seguono.

6.7. In nessun caso un socio può trasferire a terzi estranei alla compagine sociale la propria partecipazione nella Società, senza il preventivo gradimento espresso dall'Organo amministrativo ovvero, nel caso in cui lo stesso sia costituito da un Amministratore Unico, dall'Assemblea dei Soci tempestivamente convocata.

6.8. L'Organo amministrativo ovvero, se del caso, l'Assemblea dei Soci, può rifiutare il gradimento, con delibera debitamente motivata, nel caso in cui il soggetto interessato all'acquisto e indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 6.2. non sia un'associazione di categoria o un ente pubblico, o non sia controllato, anche indirettamente, da un'associazione di categoria o da un ente pubblico.

6.9. Entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di esercizio del diritto di prelazione di cui ai commi che precedono, l'Organo amministrativo comunica al socio trasferente, con lettera raccomandata, la decisione assunta dall'Organo amministrativo stesso, ovvero, se del caso, dall'Assemblea dei Soci. In difetto di tale comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la propria partecipazione.

6.10. I trasferimenti compiuti in violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti sono privi di effetto nei confronti della Società.

6.11. Il presente articolo non si applica nel caso di trasferimento delle quote, piuttosto che dei relativi diritti di opzione, a società terze che, rispetto ai soci, siano controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante.

Articolo 7 - Finanziamento dei soci

7.1. Per far fronte al fabbisogno finanziario della Società, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche proporzionali alle rispettive quote di partecipazione, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia.

Articolo 8 - Titolo di debito

8.1. La Società può emettere, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, titoli di debito.

8.2. La decisione deve indicare le condizioni del prestito, le caratteristiche dei titoli e le relative modalità di rimborso.

Titolo III

Decisioni dei soci

Articolo 9 - Decisioni dei soci

9.1. I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto mediante deliberazione assembleare.

9.2. Spetta all'Assemblea dei Soci oltre alle attribuzioni di legge, deliberare in ordine alle seguenti materie:

- emissione di titoli di debito;
- cessione, conferimento e/o scorporo di partecipazioni, di aziende e di rami d'azienda;

- operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;
- nomina dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo;
- revoca dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo;
- determinazione dei compensi dei componenti l'Organo amministrativo e l'Organo di controllo;
- operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- approvazione dei documenti di programmazione/piano industriale.

Articolo 10 - Assemblea

10.1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando agli stessi ne sia fatta richiesta, con lettera raccomandata ove siano indicati anche gli argomenti da trattare, da uno o più Soci della Società, ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, da uno o più Amministratori.

10.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata, o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

10.3. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Articolo 11 - Rappresentanza in Assemblea

11.1. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da loro procuratori muniti di delega scritta.

11.2. La delega non può essere rilasciata in bianco.

11.3. Le deleghe non possono essere rilasciate ai membri dell'Organo amministrativo, dell'Organo di controllo e ai dipendenti della Società, nonché ai membri dell'Organo amministrativo e di controllo e ai dipendenti di società controllate.

Articolo 12 - Svolgimento dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ancora, in difetto, da persona eletta dall'Assemblea dei Soci fra i presenti.

12.2. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

12.3. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario, che può anche non essere socio.

12.4. Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea dei Soci, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea dei Soci; in tali casi non occorre la nomina di un segretario.

12.5. In ogni caso, le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

12.6. L'Assemblea dei Soci può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati in teleconferenza o videoconferenza a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea dei Soci, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.7. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

12.8. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea dei Soci non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

12.9. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. **Articolo 13 - Quorum costitutivo e deliberativo**

13.1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Titolo IV Amministrazione

Articolo 14 - Struttura dell'Organo Amministrativo

14.1. La Società è amministrata da un Organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) o cinque (5) membri incluso il Presidente, soci o non soci, secondo le determinazioni dell'Assemblea nel rispetto della normativa nazionale e regionale tempo per tempo vigente in materia.

I soci diversi da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nominano un Consigliere.

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nomina l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione e se del caso l'Amministratore Delegato.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, la maggioranza dei relativi componenti è nominata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine.

14.2. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'Organo di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.

14.3. All'atto della nomina viene prevista la durata in carica degli Amministratori, la quale non può eccedere i tre esercizi, nonché l'eventuale attribuzione di deleghe e, in tal caso, i relativi poteri. Gli Amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.4. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati con le modalità di cui al presente statuto.

14.5. Gli Amministratori sono rieleggibili.

14.6. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge nazionale e regionale vigenti in materia e dal presente Statuto.

14.7. Si applicano agli Amministratori le previsioni di cui all'articolo 2390 cod. civ..

14.8. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

14.9. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Delegato, se nominato, ha la rappresentanza della società correlata ai poteri gestori di cui è investito e la esercita nei modi e nei limiti stabiliti nella rispettiva delega.

14.10. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e competenza, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente tempo per tempo vigente in materia.

14.11. L'Organo amministrativo promuove l'adozione di regolamenti interni per garantire la conformità dell'attività alle norme di cui all'art. 6 comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016.

14.12. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto.

14.13. Nel caso di Organo amministrativo collegiale sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge e fatto salvo quanto riservato dall'Assemblea dei Soci del presente statuto, le deliberazioni e le proposte relative a:

- a) documenti di programmazione e del piano industriale della Società;
- b) contratti di finanziamento o di garanzia che comporti l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- c) all'individuazione di eventuali obiettivi al cui raggiungimento condizionare una parte del compenso dell'Amministratore Delegato, se nominato, in conformità alle linee di politica retributiva indicate dall'assemblea;
- d) operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, come individuate dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento con parti correlate.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

15.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato se nominato e ogni qualvolta uno degli Amministratori o due Sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

15.2. Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito agli Amministratori con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre (3) giorni prima della riunione.

15.3. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, usando qualunque mezzo di rapida comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

15.4. Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, alle quali siano presenti tutti i componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo.

15.5. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato, se nominato ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dagli intervenuti.

15.6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, scelto anche fra estranei.

15.7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

15.8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in teleconferenza o audioconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il segretario.

15.9. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

15.10. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 16 - Rappresentanza della Società

16.1. La rappresentanza generale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, compete all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero nei limiti dei poteri ad esso conferiti, all'Amministratore Delegato, se nominato.

Articolo 17 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

17.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

17.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) coordina l'attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri;

b) esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto;

c) ha il potere di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e consulenti tecnici, di costituzione di parte civile, di presentare denunce, esposti e querele, di compromettere in arbitri, di formulare e accettare rinunce agli atti e alle domande, di effettuare transazioni.

17.3. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

Articolo 18 - Amministratore Delegato

18.1. L'Amministratore Delegato è nominato se del caso da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

18.2. L'Amministratore Delegato esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 19 – Amministratore Unico

19.1. L'Amministratore Unico è nominato da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

19.2. L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente riservato all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Articolo 20 - Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

20.1. L'Assemblea dei Soci determina l'importo dei compensi spettanti agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia, tenendo conto che:

a) il trattamento retributivo lordo annuo onnicomprensivo dell'Amministratore Unico, ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché dell'Amministratore Delegato, se nominato, non può superare i limiti risultanti dalla normativa nazionale e regionale vigente applicabile al momento della nomina con riferimento alle indennità spettanti al Presidente della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;

b) nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea dei Soci, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, se nominato.

Una parte variabile non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali della remunerazione spettante all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, deve essere commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, nonché al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati nel caso di Amministratore unico dall'Assemblea dei Soci ovvero nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso dei Soci espresso in Assemblea;

c) nel caso di Organo amministrativo collegiale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il riconoscimento di un gettone di presenza nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

20.2. Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per

l'esercizio del proprio ufficio, se documentate.

20.3. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 cod. civ. devono essere indicati gli importi corrisposti agli Amministratori e precisamente:

a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun Amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio finanziario considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'Assemblea dei Soci;

b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;

c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli Amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un Amministratore;

d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.

20.4. E' fatto divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

Articolo 21 - Diritto di accesso

21.1. I soci che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo 2476, 2° comma, cod. civ. devono inviare all'Organo amministrativo una formale istanza scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente le domande che intendono rivolgere all'Organo amministrativo stesso e l'elenco dei libri sociali e dei documenti che intendono consultare.

21.2. L'istanza di cui al precedente comma deve indicare il nominativo dei professionisti di fiducia attraverso i quali i soci intendono esercitare il diritto, oltre che la data e l'ora dell'ispezione, nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 24 ore dal suo ricevimento.

Titolo V Organo di controllo

Articolo 22 - Organo di controllo

22.1. I soci provvedono alla nomina di un Organo di controllo, monocratico o collegiale, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

22.2. Nel caso di Organo di controllo collegiale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti:

a) spetta a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la nomina di 2 Sindaci effettivi e di un supplente, tra i quali la stessa Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. indica il Presidente del Collegio Sindacale;

b) spetta ai soci diversi da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la designazione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

22.3. Nel caso di Organo di controllo monocratico spetta alla Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. la nomina del Sindaco Unico.

22.4. Nel caso di Organo di controllo collegiale, la nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei relativi componenti.

22.5. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e competenza, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla normativa vigente tempo per tempo in materia.

22.6. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della presentazione ai soci del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

22.7. Nel caso di Organo di controllo collegiale, è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i Sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

22.8. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

22.9. Al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

22.10. Nel caso di Organo di controllo collegiale, Il Collegio Sindacale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori.

Titolo VI

Revisione legale dei conti

Art. 23 Revisione legale dei conti

23.1. La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, salvo sia obbligatoria per legge o deliberata dall'Assemblea la nomina di una società di revisione o da un revisore legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

23.2. L'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il

corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

23.3. L'incaricato della revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti in materia. In ogni caso non deve essere legato alla Regione Piemonte da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

23.4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.

L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.

Titolo VII

Bilancio, utili e diritto di recesso

Articolo 24 - Esercizi sociali e bilancio di esercizio

24.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro il termine di centoventi (120) giorni, o entro il maggior termine di centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio se ricorrono le condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 cod. civ.

Articolo 25 - Ripartizione degli utili

25.1. Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio.

Articolo 26 - Recesso

26.1. Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.

26.2. Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere all'Organo amministrativo un'istanza recante le generalità del socio, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato.

26.3. La comunicazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza:

a) entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento, le quote

di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto *inter vivos*.

26.4. Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

26.5. L'Organo Amministrativo, nei cinquanta (50) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare – sentito il parere dell'Organo di controllo – il valore della quota di partecipazione per la quale è stato manifestato l'interesse a esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale.

26.6. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenere copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

26.7. In caso di mancata determinazione da parte dell'Organo Amministrativo del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione della quota determinato dall'Organo Amministrativo formulata dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede della Società, detto valore viene determinato applicando i criteri di cui anzi, entro cinquanta (50) giorni successivi al ricevimento della contestazione, tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 cod. civ..

26.8. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito dalla Società, ovvero mediante acquisto da parte degli altri soci, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, entro cinquanta (50) giorni dalla determinazione del valore di liquidazione.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 27 - Liquidazione della Società

27.1. La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

27.2. L'Assemblea:

a) nomina uno o più liquidatori;

b) fissa le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

27.3. L'Assemblea può sempre modificare le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 28 - Foro esclusivo

28.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione o in dipendenza del presente statuto, il Foro competente esclusivo sarà quello di Torino.

Articolo 29 – Rinvio

29.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 30 – Norma transitoria

Nelle more del completamento della modifica del quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 175/2016 ed, in particolare, in attesa dell'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto stesso, l'amministrazione della Società sarà affidata ad un Amministratore Unico nominato ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, fatta salva diversa indicazione espressa dall'Assemblea dei Soci.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 23 dicembre 2016

F.ti: Luigi SODANO
Andrea GANELLI